

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE
AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE

Il presente contratto viene stipulato tra:

2B Energia S.p.A.

con sede legale in Milano, Via Russoli n. 1
Registro Imprese, Codice Fiscale e partita IVA 04365970963, codice PSV 00041
(di seguito "2B ENERGIA" o "Venditore")
e

Cliente

con sede legale in [●], via [●]
Registro Imprese [●], Codice Fiscale e partita IVA [●], codice PSV [●]
(di seguito "Acquirente")

l'Acquirente e 2B ENERGIA sono singolarmente definiti "**Parte**" e congiuntamente definiti "**Parti**".

PREMESSO CHE:

- I. il D. Lgs. N. 130 del 13 agosto 2010 ("Decreto 130") reca tra l'altro misure tese a promuovere il potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio, al fine di favorire la concorrenzialità nel mercato del gas naturale;
- II. Il Decreto 130 prevede che i soggetti definiti come soggetti investitori dall'art. 5, comma 1, lett. b) n. 1, e 3, selezionati a seguito della procedura concorrenziale di cui all'art. 6, comma 5 del medesimo Decreto, possano chiedere al GSE di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilità di servizi definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ("AEEG") che comprendano la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'art. 7 del predetto Decreto, di consegnare gas naturale nel periodo estivo e di averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale;
- III. in attuazione del Decreto 130, l'AEEG ha emanato la delibera ARG/gas n. 193 del 4.11.2010 ("Delibera 193/10") recante la determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui agli artt. 9 e 10 del Decreto 130, definendo in tal modo e le modalità di erogazione del servizio di stoccaggio virtuale di cui al Decreto medesimo da parte del GSE ("misure transitorie");

- IV. l'art. 3, comma 3.3, lettera h) della Delibera dell'AEEG 193/10 prevede, al fine di promuovere la liquidità del mercato del gas naturale, l'obbligo per i "soggetti investitori aderenti" che intendano avvalersi delle misure transitorie, di offrire nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici, direttamente o tramite un soggetto terzo mandatario, i quantitativi di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale dagli Stoccatore virtuali abbinati nell'ambito delle suddette misure;
- V. con successiva Delibera 67/2012/R/Gas l'AEEG ha approvato la proposta operativa del Gestore dei mercati energetici di cui all'allegato A alla Delibera 67/12/R/GAS, che consente ai "soggetti investitori aderenti" ai sensi del Decreto 130 la facoltà di adempiere all'obbligo di offerta delle quote di gas rese disponibili dagli stoccatore virtuali abbinati nel periodo invernale ottobre-marzo tramite piattaforma di negoziazione P-Gas - Comparto Ex Dlgs 130/10, avvalendosi di un soggetto terzo mandatario;
- VI. In base alla normativa sopra citata ed al contratto stipulato con il GSE ai sensi della Delibera 193/10 e successive modifiche, un soggetto investitore aderente ha conferito mandato a il Venditore affinché quest'ultimo offra in vendita in nome e per conto del soggetto investitore, nei sistemi di negoziazione gestiti dal GSE e ritenuti più opportuni nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato A di cui al punto precedente, le quantità di gas rese disponibili al suddetto soggetto investitore dallo Stoccatore virtuale abbinato per il periodo 1 ottobre 2012-31 marzo 2013;
- VII. Il Venditore, in qualità di mandatario del soggetto investitore aderente e in ottemperanza del mandato ricevuto da quest'ultimo, ha offerto in vendita sulla P-GAS - comparto ex d. lgs. 130/10, mediante contratto semestrale avente periodo di consegna a partire dalle h. 6.00 del 1 ottobre 2012 fino alle h. 6.00 del 1 aprile 2013 e alle condizioni come di seguito riportate nel presente contratto, le quote di gas naturale del suddetto soggetto investitore aderente rese disponibili dallo Stoccatore virtuale abbinato per il periodo 1 ottobre 2012-31 marzo 2013 ;
- VIII. L'Acquirente, soggetto ammesso ad operare sulla P-GAS, ha chiesto al Venditore di operare nel Book di Negoziazione gestito dal GME e risultando aggiudicatario del volume di gas naturale indicato nel prosieguo durante il periodo definito al successivo articolo 4, si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore

al PSV tali quantitativi di gas riportati nel presente contratto, alle condizioni e modalità come sotto riportate;

IX. Ambo le Parti sono Utenti di Snam Rete Gas e sono abilitate ad operare al Punto di Scambio Virtuale per tutto il Periodo di Fornitura, come di seguito definito, e dispongono degli strumenti necessari per effettuare ciascuna Transazione (come definita nel prosieguo) in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di gas naturale (di seguito il "Gas Naturale") previsti nel presente contratto;

Tutto ciò premesso le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. DEFINIZIONI

2.1 I termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato quando utilizzati nel presente Contratto:

- **Book di Negoziazione:** luogo di P-GAS in cui sono esposte le proposte di negoziazione immesse dagli operatori registrati ed abilitati ad operare sul sistema informatico della P-GAS;
- **Codice di Rete:** il documento pubblicato dal Trasportatore sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che contiene le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del Gas Naturale;
- **Contratto:** il presente Contratto;
- **Data di Perfezionamento:** data in cui si conclude una transazione sulla P-GAS ai sensi del Regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'Offerta di Gas Naturale (P-GAS) e successive modifiche, pubblicato dal GME sul proprio sito internet e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- **Gas Naturale:** la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso;

- **Giorno Gas:** il periodo di ventiquattro (24) ore consecutive, che inizia alle ore 06,00 CET di ogni giorno di calendario e termina alle ore 06,00 CET del giorno di calendario successivo;
- **GME:** la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., cui è affidata la gestione della P-GAS, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010;
- **GSE:** società cui è affidata, tra l'altro, la fornitura di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto 130/10;
- **Manuale PSV:** l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito Internet;
- **Modulo PSV:** il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del sistema per la cessione e lo scambio di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale o PSV pubblicati sul sito Internet del Trasportatore;
- **Periodo di Fornitura:** l'arco temporale che inizia a decorrere il 1.10.2012, 06,00 AM CET e termina il 1 aprile 2013, 06,00 AM CET;
- **Periodo di Nomina:** il periodo di tempo avente inizio alle h. 6.00 del 1° giorno di calendario di ciascun mese del Periodo di Fornitura e termine alle h. 6.00 del 1° giorno di calendario del mese successivo corrispondente.
- **P-GAS – Comparto ex. D. Lgs. 130/10:** sezione della piattaforma informatica di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l'offerta di gas naturale oggetto di consegna ai soggetti investitori aderenti da parte degli Stoccatore Virtuali abbinati;
- **Prezzo:** il prezzo di vendita del Gas Naturale, calcolato secondo quanto indicato all'Art. 7 del Contratto;
- **Punto di Consegna:** il Punto di Scambio Virtuale del Trasportatore come definito nel Codice di Rete dello stesso Trasportatore;
- **Punto di Scambio Virtuale o PSV:** punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di rete, presso il quale le Parti effettuano, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas Naturale;
- **Quantità:** la Quantità Contrattuale Totale e la Quantità Giornaliera, come di seguito definite;
- **Quantità Contrattuale Totale (TCQ):** la quantità di Gas Naturale di cui all'Art. 5.1 del Contratto e messa a disposizione dell'Acquirente per tutto il Periodo di Fornitura;
- **Quantità Correttamente Nominata:** Gas da intendersi messo a disposizione dal Venditore al Punto di Consegna nei termini e secondo le condizioni di cui all'Articolo 9;

- **Quantità Giornaliera (DCQ):** la quantità di Gas Naturale di cui all'Art. 5.2 del Contratto e messa a disposizione dell'Acquirente per ogni Giorno Gas;
- **Regolamento P-GAS:** è il Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di Gas naturale e successive modifiche pubblicato dal GME e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- **Rete Nazionale dei Gasdotti:** la rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, come successivamente modificato e/o integrato;
- **SIGAS:** Sistema Informatico Gas come definito nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento pubblicate dal GME;
- **Sistema PSV:** la piattaforma informatica predisposta dal Trasportatore per scambi e cessioni di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale;
- **Transazione:** l'operazione di scambio/ cessione di Gas Naturale eseguita tra le Parti per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas Naturale al PSV in ciascun Giorno Gas o in più Giorni Gas consecutivi;
- **Transazione P-GAS:** transazione eseguita e conclusa per mezzo della P-GAS che ha realizzato la volontà delle Parti di abbinare l'offerta di vendita del Venditore con l'offerta di acquisto dell'Acquirente ai sensi del Regolamento P-GAS
- **Trasportatore:** la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7.

2.2 I titoli degli Articoli del presente Contratto sono da intendersi come meramente indicativi.

3. OGGETTO

3.1 Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore nel corso del Periodo di Fornitura, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, delle Quantità di Gas Naturale, come meglio specificate nel successivo Articolo 5, presso il Punto di Consegna, secondo le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto.

4. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il presente Contratto è da ritenersi valido ed efficace a partire dalla Data di Perfezionamento ed avrà durata sino alla piena esecuzione da parte di ciascuna delle Parti dei rispettivi obblighi previsti in Contratto.

5. QUANTITA' E QUALITA' DEL GAS

5.1 **Quantità contrattuale TCQ:** La quantità di Gas complessiva "TCQ" che il Venditore, salvo il caso di forza maggiore di cui al successivo art. 11, si impegna a rendere disponibile all'Acquirente al Punto di Consegna per il Periodo di Fornitura e che l'Acquirente si impegna a ritirare e a pagare, o in ogni caso a pagare anche se non ritirata (Take or Pay 100%) è pari a:

$$TCQ = \dots\dots\dots \text{MWh.}$$

5.2 **Quantità Contrattuale Giornaliera DCQ:** la quantità giornaliera di Gas "DCQ" che durante la vigenza del Contratto il Venditore, salvo il caso di forza maggiore di cui al successivo art. 11, mette a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna e che l'Acquirente si impegna a ritirare ed a pagare, o in ogni caso a pagare anche se non ritirata (Take or Pay 100%) è pari a:

$$DCQ = \dots\dots\dots \text{MWh/g}$$

5.3 Il passaggio di proprietà avverrà dal Venditore all'Acquirente presso il Punto di Consegna e l'Acquirente si assume i rischi connessi alle Quantità di Gas Naturale consegnate e cedute dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

5.4 Salvo quanto previsto al successivo articolo 11 (Forza Maggiore) in ciascun Giorno-Gas il Venditore dovrà rendere disponibile al Punto di Consegna e l'Acquirente dovrà ritirare o, comunque pagare, una quantità pari alla DCQ.

5.5 Il Gas scambiato al Punto di Consegna sarà compatibile con i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.

6. PERIODO DI FORNITURA

Il Periodo di Fornitura ed i relativi obblighi di consegna e ritiro del Gas Naturale al Punto di Consegna decorrono dal 1 ottobre 2012 h. 6.00 al 1 aprile 2013 h. 6.00.

7. PREZZO

7.1 L'Acquirente si impegna a pagare mensilmente al Venditore, per l'intero Periodo di Fornitura, un importo pari al prezzo P_m come di seguito definito, per ogni Mwh di gas relativo alla quantità Correttamente Nominata in ciascun Periodo di Nomina.

$$P_m = P_{m-1} + \Delta P_m \text{ (€cent/MWh)}$$

Dove:

$$\Delta P_m = 1.134,331 * 0,95 * (I_m - I_{m-1}) \text{ €cent/MWh}$$

$$I_m = 0,41 * \text{GASOLIO}_m / \text{GASOLIO}_0 + 0,46 * \text{BTZ}_m / \text{BTZ}_0 + 0,13 * \text{BRENT}_m / \text{BRENT}_0$$

dove:

GASOLIO_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in €cent/kg considerando il valore del cambio €/€ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

GASOLIO₀ è pari a 21,914 c€/kg;

BTZ_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in €cent/kg considerando il valore del cambio €/€ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BTZ₀ è pari a 14,107 c€/kg;

BRENT_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", "Price - Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in €cent/kg considerando il valore del cambio €/€ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BRENT₀ è pari a 18,250 c€/kg;

Ai fini del calcolo del Prezzo P_m si ha che:

P_{m-1} = pari al Prezzo della negoziazione conclusa tra le Parti sulla P-Gas, espresso in €/cent/MWh

I_{m-1} = 2,228 [Aprile 2010]

7.2 Il Prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di Consegna che saranno interamente posti a carico dell'Acquirente.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8.1 La fatturazione dei volumi di Gas Naturale di cui all'Articolo 5 (Quantità) sarà effettuata mensilmente, entro il quinto (5°) giorno del mese precedente al Periodo di Nomina cui si riferisce.

8.2 L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse dal Venditore al più tardi entro il termine più lungo tra: i) il quindicesimo (15°) giorno di calendario del mese precedente al Periodo di Nomina cui si riferisce; e ii) dieci (10) giorni di calendario dalla data di ricezione via fax della relativa fattura. Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo precedente. Il pagamento degli importi fatturati sarà effettuato dall'Acquirente a mezzo bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura.

8.3 Qualora i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto non dovessero pervenire a 2B ENERGIA nei termini qui previsti, il Venditore ne effettuerà immediata comunicazione all'Acquirente con le modalità di cui all'Articolo 21 (Comunicazioni).

8.4 Qualora la fattura emessa non fosse esatta (o in quantità o in prezzo), il Venditore provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio al momento dell'emissione della fattura relativa al mese di fornitura successivo. Tale fattura o nota di credito verrà pagata o riscossa dall'Acquirente, al più tardi, contestualmente al pagamento della fattura relativa a tale mese successivo, ovvero, nel caso la fattura non esatta si riferisse all'ultimo mese di fornitura, i relativi documenti contabili verranno emessi e le relative somme verranno conguagliate al più tardi entro sette (7) giorni lavorativi dalla constatazione dell'errore.

8.5 Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento, salvo il caso di manifesto errore materiale. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto la fattura con la procedura stabilita dall'Articolo 17 (Legge Applicabile e Arbitrato).

8.6 Fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 13 (SOSPENSIONE DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS PER MANCATO PAGAMENTO) e 14 (RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO), in caso di ritardato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi previsti nelle relative fatture, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza di ogni singola fattura, saranno dovuti al Venditore interessi moratori calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. L.gs. n. 231/2002, maggiorato di sette punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile dal momento della scadenza della relativa fattura.

8.7 Gli interessi di mora dovuti dall'Acquirente per il ritardato pagamento delle fatture non costituiscono una maggiorazione del Prezzo, bensì un risarcimento escluso dal computo della base imponibile come disposto dall'art. 15, 1° comma, punto 1) del D.P.R. 633/72).

8.8 In caso di ritardato pagamento delle fatture il Venditore si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata dall'Acquirente all'atto del pagamento.

9. MODALITA' OPERATIVE, NOMINE, TRANSAZIONI

9.1 Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del Sistema PSV, come specificate dal Manuale PSV.

9.2 Il Venditore emetterà le Transazioni corrispondenti alle DCQ per il Periodo di Nomina coerentemente con le procedure operative del PSV.

9.3 L'Acquirente dovrà accettare le Transazioni, qualora corrispondenti alla DCQ ed emesse nei termini indicati al punto 9.2, entro le h. 10.00 del giorno lavorativo successivo all'emissione delle Transazioni da parte del Venditore. Resta ad ogni modo inteso che le Transazioni emesse fuori dai termini di cui sopra potranno comunque essere accettate dall'Acquirente.

9.4 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 11 (Forza Maggiore), qualora le Transazioni siano effettuate nei termini e secondo le condizioni stabilite dal presente Articolo, il Gas Naturale oggetto delle relative Transazioni è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente e la quantità corrispondente sarà ritenuta "Correttamente Nominata".

9.5 In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare: **(A)** le Parti si informeranno a vicenda e prontamente in relazione ad errori o ritardi nell'effettuazione di ciascuna Transazione; **(B)** qualora il Venditore abbia emesso Transazioni per Quantità non corrette e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione nel giorno stesso o alla prima scadenza utile successiva al momento in cui le Parti sono venute a conoscenza dell'errore.

9.6 Qualora, nonostante gli impegni di cui al precedente Articolo 9.5, in relazione ad uno o più Giorni Gas, l'Acquirente non abbia accettato nei termini e con le modalità di cui al presente Articolo le Transazioni correttamente emesse dal Venditore, il Gas Naturale oggetto di tali Transazioni verrà ritenuto non ritirato da parte dell'Acquirente e l'Acquirente dovrà comunque corrispondere al Venditore l'intero Prezzo del Gas non ritirato.

10. DIRITTI E TRIBUTI

10.1 Oltre agli importi previsti dal Contratto, sarà a carico dell'Acquirente qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del Contratto, ad esclusione delle imposte sul reddito.

10.2 l'Acquirente riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.

10.3 il Venditore informerà tempestivamente l'Acquirente del sorgere le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra appena ne verrà a conoscenza, e del loro pagamento.

10.4 Saranno inoltre oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Venditore a seguito di dichiarazioni o comportamenti dell'Acquirente che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. Il Venditore darà tempestiva comunicazione all'Acquirente dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.

10.5 Il Gas oggetto di fornitura in virtù del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria costituito dalla fornitura al consumatore finale. Nel caso in cui l'Acquirente abbia codice accisa in quanto venditore a consumatore finale o esso stesso consumatore finale, gli adempimenti fiscali in materia di accise sul gas e di imposte ad esse collegate (addizionali ed imposte sostitutive regionali)

vengono adempiuti dall'Acquirente, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta titolare di codice accisa

10.6 Per la somministrazione di Gas di cui al Contratto l'Acquirente dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al n. 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota.

10.7 L'Acquirente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti; manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dall'Acquirente stesso consegnate a al Venditore.

11. FORZA MAGGIORE

11.1 Qualora una delle Parti non possa adempiere ad uno o più obblighi contrattuali per una Causa di Forza Maggiore, la parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei suddetti obblighi e conseguentemente, i rispettivi obblighi di consegna e ritiro del Gas, come pure gli obblighi ad essi connessi, saranno sospesi in tutto o in parte per tutto il tempo in cui persiste la Causa di Forza Maggiore.

11.2 Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza inevitabile o non imputabile alla Parte che ne venga colpita, che impedisca in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto. Sono considerate come cause di Forza Maggiore, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi:

- (i) leggi e atti di Governo o di altre pubbliche autorità dotate di potere di imperio, nazionali, internazionali o sopranazionali;
- (ii) sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, disordini civili o militari, esplosioni, epidemie, quarantene, embarghi;
- (iii) eventi naturali quali incendi, frane, fulmini, terremoti, tempeste, mareggiate, alluvioni, dilavamenti;
- (iv) scioperi ed altre agitazioni nazionali a carattere industriale;
- (v) gli eventi considerati come tali dal Trasportatore in relazione al Punto di Scambio Virtuale;

- (vi) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale o PSV (Sistema PSV), che impediscano in tutto o in parte ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
- (vii) impedimenti e/o sospensioni della fornitura per cause non imputabili al Venditore.

11.3 L'impossibilità invocata dall'Acquirente di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti nel presente Contratto non sarà in nessun caso considerata causa di Forza Maggiore.

12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

12.1 Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza agli obblighi stabiliti dal presente Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne costituiscono una diretta conseguenza, con esclusione dei danni indiretti, consequenziali o altro.

12.2 Resta inteso che, in nessun caso, i danni diretti comprenderanno danni e/o penali e/o oneri che una Parte sostenga, per qualsivoglia ragione, nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore e i clienti dell'Acquirente.

13. SOSPENSIONE DI SOMMINISTRAZIONE GAS PER MANCATO PAGAMENTO

13.1 Qualora l'Acquirente non effettui il pagamento, anche parziale, di una fattura entro i termini di cui all'Art. 8, il Venditore avrà il diritto, fatto salvo ogni altro rimedio e/o azione a tutela dei propri interessi, di sospendere la somministrazione di Gas a partire dal Periodo di Nomina cui la fattura si riferisce e fintanto che l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento di quanto ancora dovuto.

13.2 In caso di mancato pagamento, anche parziale, di una fattura entro i termini di cui all'art. 8, il Venditore avrà, altresì, la facoltà di disabilitare l'Acquirente dal proprio Book di Negoziazione sulla P-Gas.

13.3 Resta inteso che in caso di mancata somministrazione di Gas da parte del Venditore a seguito di quanto disposto al punto 13.1, l'Acquirente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi previsti all'articolo 7.

14. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Contratto si intenderà risolto *ipso iure* a seguito di semplice dichiarazione scritta del Venditore in caso di mancato pagamento di due fatture anche non consecutive.

Il Contratto si intenderà automaticamente risolto anche nel caso in cui l'Acquirente alla data di inizio del Periodo di Fornitura non sia abilitato ad effettuare Transazioni sul sistema PSV o perda tale abilitazione nel corso del Periodo di Fornitura.

Resta inteso che, in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo 14, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Venditore al risarcimento del maggior danno, l'Acquirente sarà comunque tenuto a corrispondere al Venditore, oltre a quanto già dovuto, i seguenti importi:

- il Prezzo relativo a ogni MWh non ritirato rispetto alla TCQ di cui all'art. 5;
- gli eventuali oneri e penali che le Imprese di Trasporto e Stoccaggio dovessero pretendere dal Venditore come conseguenza in relazione alla risoluzione del presente Contratto.

Quanto sopra senza rinuncia ad ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.

15. CONFIDENZIALITA'

15.1 Tutte le informazioni relative ad una Parte, di cui l'altra Parte venga a conoscenza in occasione dell'adempimento del presente Contratto così come tutte le informazioni contenute nel presente Contratto e nelle condizioni di vendita, sono da considerarsi riservate e, pertanto, entrambe le Parti si impegnano a non divulgarle o trasmetterle a terzi, senza il previo consenso dell'altra Parte.

15.2 Fatto salvo quanto sopra, è consentito alle Parti di fare uso di quelle informazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nonché per l'adempimento di obblighi previsti dalle normative e dalle competenti autorità.

15.3 Il presente obbligo sopravviverà per un periodo di 2 (due) anni dalla data della sua sottoscrizione.

16. PRIVACY

16.1 Le Parti, dandosi atto di conoscere quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni, con la sottoscrizione del presente Contratto, esprimono il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al Contratto medesimo, nei limiti in cui il loro trattamento e la loro comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

17. LEGGE APPLICABILE E ARBITRATO

17.1 Il presente Contratto è interpretato e regolato esclusivamente dalla legge italiana.

17.2 Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi disputa e/o controversia derivante dal presente Contratto, ivi incluse, senza pregiudizio per la generalità, quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione.

17.3 Nell'eventualità in cui le Parti non arrivino ad un'amichevole composizione della lite, la controversia sarà deferita alla decisione di tre arbitri, da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

17.4 Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

17.5 La sede dell'arbitrato sarà Milano.

18. COMUNICAZIONI

18.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il presente Contratto dovranno essere trasmesse per iscritto e anticipate via fax ai riferimenti di seguito indicati:

| | |
|---|---|
| 2B Energia S.p.A. (per comunicazioni tecniche) Att. ^{ne} : Ing. Silvia Branda Via Russoli, 1 – 20143 Milano Tel.: +39 02 84800727 Fax: +39 02 89544446 | Cliente (per comunicazioni tecniche) Att. ^{ne} : Tel.: Fax: |
|---|---|

| | |
|---|--------------------------------------|
| E-Mail: silvia.branda@2benergia.it (per altre comunicazioni) | E-Mail: (per altre comunicazioni) |
| Att. ^{ne} : Dott.ssa Alessandra Tocchetti Via Russoli, 1 – 20143 Milano | Att. ^{ne} : |
| Tel.: +39 02 84800727 | Tel.: |
| Fax: +39 02 89544446 | Fax: |
| E-Mail:alessandra.tocchetti@2benergia.it | email: |

18.2 Resta inteso che tutte le comunicazioni saranno considerate validamente trasmesse via fax alla data di cui alla ricevuta di avvenuta trasmissione.

19. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

19.1 Le Parti, con la firma del presente Contratto, dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV con il Trasportatore, e di disporre degli strumenti necessari per l'effettuazione della Transazione ovvero delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas Naturale qui previsti. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definiti dal Trasportatore, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel presente Contratto.

19.2 Le Parti convengono sin d'ora che gli eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV, quale a titolo puramente esemplificativo una tariffa di utilizzo del PSV, saranno ripartiti in modo uniforme tra le Parti.

19.3 Qualora una delle disposizioni del presente Contratto si rivelasse inefficace per qualunque causa, o lo divenisse in futuro, le rimanenti disposizioni manterranno la loro validità. Le Parti, di comune accordo, si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con nuove disposizioni i cui effetti economici per le Parti saranno per quanto possibile equivalenti a quelli delle disposizioni sostituite.

19.4 Saranno inoltre da considerarsi automaticamente recepite dalle condizioni economiche e tecniche del presente Contratto, tutte le variazioni che potranno essere introdotte dal Trasportatore, dall'AEEG, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da ogni organismo preposto che abbiano effetto sulle condizioni economiche e di esecuzione del presente Contratto.

19.5 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una delle Parti ai sensi del presente Contratto non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia a tali diritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, [●] 2012

2B Energia S.p.A.

Cliente



Le Parti dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole:
5, 7,8, 9, 11,12, 13, 14 e 17.

Milano, [●] 2012

2B Energia S.p.A.

Cliente


